



Regolamentazione delle professioni nel settore della

Protezione degli animali

Data:

Agosto 2018

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

Le caratteristiche della procedura in caso di **prestazione di servizi** (senza stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

1. Campo d'applicazione

La presente nota descrive le attività professionali regolamentate nel settore della protezione degli animali. Questa regolamentazione deriva sostanzialmente dalla legge sulla protezione degli animali² e dalla relativa ordinanza³.

In questa sede non vengono considerate le funzioni specifiche del servizio veterinario pubblico, vale a dire le funzioni di veterinario ufficiale dirigente, veterinario ufficiale, esperto ufficiale in materia di protezione degli animali, esperto ufficiale in materia di salute degli animali, assistente specializzato

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

² Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPA), RS **455**.

³ Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), RS **455.1**.

ufficiale addetto al controllo delle carni, assistente specializzato ufficiale in materia di protezione degli animali, assistente specializzato ufficiale in materia di produzione primaria degli animali da reddito; assistente specializzato ufficiale in materia di produzione primaria delle api, assistente specializzato ufficiale per l'ispezione degli apiari. Per qualsiasi domanda su questi compiti rivolgersi all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)⁴.

2. Attività regolamentate

La tabella seguente riporta le attività professionali regolamentate nel settore della protezione degli animali (colonna «attività»). Sono indicate inoltre le basi legali della regolamentazione (colonna «Regolamentazione [articoli OPAn]») e la formazione prevista per le singole attività (colonna «Formazione richiesta»).

Attività	Regolamentazione (articoli OPAn)	Formazione richiesta
Detenzione/accudimento di animali domestici (più di dieci unità di bestiame grosso [UBG])	31.1	Formazione in agricoltura
Detenzione/accudimento di animali domestici (al massimo dieci unità di bestiame grosso [UBG])	31.4	Formazione con attestato di competenza
Detenzione di dieci animali domestici (più di undici equidi ⁵ a titolo professionale ⁶)	31.5	Formazione specialistica non legata a una professione
Decornazione e castrazione di animali del proprio effettivo	32.2	Formazione con attestato di competenza
Detenzione di animali selvatici soggetta ad autorizzazione (a titolo privato ⁷ o professionale ⁸)	85.1	Formazione di guardiano di animali

⁴ <http://www.blv.admin.ch/> > L'USAV > Mandato > Perfezionamento e aggiornamento – servizio veterinario > Possibilità di perfezionamento e aggiornamento

⁵ Terminologia, cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn (animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony asini, muli e bardotti).

⁶ Terminologia, cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a OPAn (commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro).

⁷ Cfr. art. 89 lett. a-h OPAn (mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni; tutti i marsupiali; ornitorinchi, echidna isticri, armadilli, formichieri, isticri, bradipi, pangolini; becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi; pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze; tartarughe marine (*Cheloniidae*, *Dermochelyidae*), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Chelonoidis nigra*, *Dipsosochelys spp.*), testuggini dagli speroni (*Geochelone [Centrochelys] sulcata*), tartarughe alligatore (*Chelydridae*), tartarughe collo di serpente (*Chelidae*), tartarughe Pelomedusidae (*Pelomedusidae*), tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (*Amyda cartilaginea*, *Aspideretes nigricans*, *Chitra spp.*, *Pelochelys spp.*, *Rafetus spp.*, *Trionyx triunguis*), podocnemididi di grossa taglia (*Podocnemis expansa*), geoemididi asiatiche di grossa taglia (*Batagur borneensis*, *Orlitia borneensis*); tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon spp.*); iguane terrestri delle Galapagos (*Conolophus spp.*), iguane marine (*Amblyrhynchus cristatus*); iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*; elodermi (*Heloderma*); tutti i camaleonti (*Chamaeleonidae*); idrosauri (*Hydrosaurus spp.*); draghi volanti (*Draco spp.*), diavoli spinosi (*Moloch horridus*); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il *Boa constrictor*; rane golaia, salamandre giganti; serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), eccettuati i serpenti velenosi non pericolosi definiti dall'USAV in un'ordinanza.).

⁸ Cfr. art. 90 cpv. 2 lett. a-c OPAn (i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere

Detenzione di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili	85.2	Formazione specialistica non legata a una professione
Detenzione privata di animali selvatici di determinate specie ⁹ con accudimento svolto esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione	85.3	Formazione con attestato di competenza
Pesca professionale	97.1	Formazione legata alla pesca
Allevamento professionale o detenzione di pesci o decapodi	97.2	Formazione specialistica non legata a una professione
Marchiatura, detenzione, allevamento o uccisione di pesci da ripopolamento o decapodi a titolo non professionale	97.3	Licenza di pesca (attestato di competenza) <i>oppure</i> Formazione con attestato di competenza
Accudimento, cura, allevamento e detenzione professionale di animali (in generale)	101a in combinato disposto con 102.1	Formazione di guardiano di animali
Accudimento, cura, allevamento e detenzione professionale di animali (al massimo 19 posti/animali)	101a in combinato disposto con 102.2	Formazione specialistica non legata a una professione
Accudimento, cura, allevamento e detenzione professionale di animali (al massimo 5 posti/animali)	101a in combinato disposto con 102.3	Formazione richiesta per la detenzione della specie animale in questione (p. es. attestato di competenza per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione professionali di animali selvatici [cfr. art. 85 cpv. 3 OPAn])
Accudimento, cura, allevamento e detenzione professionale di animali (cessione di animali)	101a in combinato disposto con 102.4	Formazione specialistica non legata a una professione
Cura professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli	101a in combinato disposto con 102.5	Formazione specialistica professionale o universitaria <i>oppure</i> Formazione specialistica non legata a una professione
Commercio professionale e pubblicità con gli animali	103 lett. a	Formazione di guardiano di animali

visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero; le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi; le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca).

⁹ Cfr. art. 85 cpv. 3 lett. a-d OPAn (furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chiroterri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione; tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci; tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli; i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione).

Accudimento degli animali nel commercio specializzato di animali	103 lett. b	Formazione di guardiano di animali <i>oppure</i> Formazione di impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo commercio specializzato di animali, <i>integrata da</i> una formazione specialistica non legata a una professione
Commercio professionale di bestiame ¹⁰	103 lett. c	Patente di commerciante di bestiame
Responsabili di un evento temporaneo o di pubblicità con animali	103 lett. d	Formazione con attestato di competenza
Commercio di pesci commestibili, pesci da esca, pesci da ripopolamento o decapodi	103 lett. e	Formazione specialistica non legata a una professione
Direttori di centri di detenzione di animali da laboratorio (esperimenti sugli animali)	115.1	Formazione specialistica non legata a una professione
Direttori di centri di detenzione di animali da laboratorio (centri di detenzione di animali da laboratorio senza linee o ceppi con mutazioni patologiche e senza altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari)	115.1 lett. b.	Formazione di guardiano di animali
Cura di animali da laboratorio	116.1	Formazione di guardiano di animali
Incaricato della protezione degli animali	129b	Titolo universitario (conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica) <i>integrato da</i> una formazione specialistica non legata a una professione
Responsabili d'esperimento	132.1	Titolo universitario (conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica) <i>integrato da</i> una formazione specialistica non legata a una professione
Persone che eseguono esperimenti su animali	134.1	Formazione specialistica non legata a una professione
Conducenti e responsabili di aziende di trasporto di animali	150	Formazione specialistica non legata a una professione
Personale di aziende di macellazione (uccisione di vertebrati e decapodi)	177.2	Formazione specialistica non legata a una professione, specifica per i compiti di scarico, conduzione, stabulazione e accudimento di animali nonché per lo stordimento e il dissanguamento ¹¹ di animali <i>oppure</i>

¹⁰ Per la terminologia cfr. art. 20 cpv. 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS **916.40** (qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso).

¹¹ Per le persone con una formazione agricola di cui all'articolo 194 questa parte (scarico, conduzione, stabulazione e accudimento di animali secondo l'art. 177 cpv. 2 lett. a OPAn) non è richiesta (art. 177 cpv. 4 OPAn).

		formazione di macellaio o macellaio-salumiere, indirizzo professionale Produzione
Formatori di detentori di animali	203	Formazione specialistica non legata a una professione. La formazione deve essere <i>integrata da</i> un'esperienza professionale di tre anni, da conoscenze di base in didattica e diritto e da conoscenze di base in formazione degli adulti e organizzazione di corsi
Formatori per gli interventi in anestesia	204	Diploma in medicina veterinaria

Il sito dell'USAV fornisce ulteriori informazioni sulla regolamentazione e sulle formazioni richieste secondo la legislazione in materia: <http://www.blv.admin.ch/> > Animali > Protezione degli animali > Formazioni.

3. Spiegazioni sulle formazioni svizzere di riferimento e sulle autorità di riconoscimento competenti

La tabella seguente indica la formazione richiesta secondo l'OPAn (colonne «Formazione richiesta» e «Norma di riferimento [articolo OPAn]») e la formazione di riferimento corrispondente nel sistema formativo svizzero (colonna «formazione di riferimento nel sistema formativo svizzero»). Sono riportate inoltre le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli esteri (colonna «Autorità di riconoscimento»).

Formazione richiesta	Norma di rif. (articolo OPAn)	Formazione di riferimento nel sistema formativo svizzero	Autorità di riconoscimento
Licenza di pesca (attestato di competenza)	97.3	Attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (RS 923.01)	Servizio veterinario cantonale
Formazione di impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo commercio specializzato di animali, <i>integrata da</i> una formazione specialistica non legata a una professione	103 lett. b	Impiegato del commercio al dettaglio AFC con indirizzo commercio specializzato di animali	Servizio veterinario cantonale
Patente di commerciante di bestiame	103 lett. c	Patente di commerciante di bestiame secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 916.401)	Servizio veterinario cantonale

Titolo universitario (conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica) <i>integrato da</i> una formazione specialistica non legata a una professione	129b/ 132.1	Il titolo universitario è una condizione giuridica per seguire la formazione specialistica non legata a una professione. Il servizio veterinario cantonale tiene conto di questo aspetto.	Servizio veterinario cantonale ¹²
Formazione di macellaia/macellaio o macellaia-salumiera/macellaio-salumiere con indirizzo professionale Produzione	177.3	Macellaio AFC; Macellaio-salumiere AFC con indirizzo professionale Produzione	SEFRI
Formazione specialistica professionale o universitaria	192.1 lett. a	Titolo professionale o universitario che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli	USAV
Formazione in agricoltura	194.1 lett. a	Orticoltole AFC; Avicoltore AFC; Agricoltore AFC; Frutticoltore AFC; Cantiniere AFC; Viticoltore AFC; Professionista del cavallo AFC; Addetto alle attività agricole CFP; Custode di cavalli CFP; <i>oppure</i>	SEFRI
	194.1 lett. b	Titoli pertinenti della formazione professionale superiore: responsabile di azienda agricola EP; responsabile di azienda frutticola EP; responsabile di azienda avicola EP; responsabile di azienda cantiniera EP; responsabile di azienda viticola EP; responsabile di azienda orticola EP; responsabile d'economia domestica rurale EP; maestro agricoltore EPS; maestro frutticoltore EPS; maestro avicoltore EPS; maestro cantiniere EPS; maestro viticoltore EPS; maestro orticoltore EPS; responsabile d'economia domestica rurale diplomato EPS specialista in agricoltura biodinamica EP agrotecnico dipl. SSS;	SEFRI

¹² Dal momento che l'esercizio della professione non è regolamentato, il servizio veterinario cantonale tiene conto del titolo universitario straniero ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

		<i>oppure</i>	
	194.1 lett. c	Titoli pertinenti di SUP o università: Ing. Agr. PF, master, Ing. Agr. SSS o bachelor. <i>oppure</i>	SEFRI
	194.1 lett. d	Titoli pertinenti: formazione equivalente in una professione specifica del settore agricolo <i>oppure</i>	SEFRI
	194.2 lett. a	Altra formazione professionale di base (AFC/CFP), <i>integrata da</i> una formazione supplementare (Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro), o da un'attività pratica triennale come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola	Servizio veterinario cantonale
Formazione di guardiana di animali	195 lett. a	Guardiano di animali AFC <i>oppure</i>	SEFRI
	195 lett. b	Certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFI del 22 agosto 1986 concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali; (RU 1986 1511) <i>oppure</i>	USAV
	195 lett. c	Certificato di capacità rilasciato dall'USAV prima del 1998 ¹³	USAV
Formazione in una professione legata alla pesca	196 lett. a	Pescatore professionista con attestato professionale federale <i>oppure</i>	SEFRI
	196 lett. b	Formazione di guardapesca con attestato professionale federale <i>oppure</i>	SEFRI
	196 lett. c	Una formazione equivalente confermata dall'ufficio cantonale competente o un'esperienza pratica di almeno tre anni.	Servizio veterinario cantonale
Formazione specialistica non legata a una professione	197	Formazioni secondo il cap. 2 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1)	Servizio veterinario cantonale
Formazione con attestato di competenza	198	Formazioni secondo il cap. 3 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1)	Servizio veterinario cantonale
Diploma veterinario	204	Diploma federale in medicina veterinaria	UFSP (Mebeko)

4. Come devono procedere i titolari di una qualifica estera?

Dal momento che le attività sopra menzionate sono sostanzialmente regolamentate, i titolari di qualifiche conseguite all'estero devono chiederne il riconoscimento prima di svolgere tali attività.

Le persone già residenti in Svizzera o che intendono stabilirsi nel Paese possono individuare nella tabella la formazione richiesta e rivolgersi direttamente all'autorità competente per il riconoscimento.

Le indicazioni per i prestatori di servizi sono riportate nell'ultimo capitolo della presente nota.

¹³ Cfr. art. 75 cpv. 2 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali, RU 1981 572.

5. Formazione continua

I professionisti sopra indicati sono tenuti in linea di massima a seguire corsi di formazione continua, come spiegato nell'articolo 190 OPAn.

6. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE¹⁴ e dalla LDPS¹⁵. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**¹⁶.

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera-UE/AELS) ed effettuare la *procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata*: <https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>. Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Chi è considerato «prestatore di servizi»?

La prestazione di servizi è un'attività lucrativa indipendente, o non legata a un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, di durata limitata (max. 90 giorni per anno civile), che viene effettuata in Svizzera dietro compenso da una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

¹⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22., versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

¹⁵ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), RS **935.91**.

¹⁶ <https://www.sefri.admin.ch/obbligo-di-dichiarazione>.